N. 00309/2010 REG.SEN.
N. 01270/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2003, proposto da: Pittau Agostino, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Castelli, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Cagliari, via Tuveri 16;

contro

Comune di Villacidro, rappresentato e difeso dall'avv. Gianraimondo Fodde, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Cagliari, via Azuni N.50;

per la condanna

del Comune di Villacidro al risarcimento dei danni, da determinarsi in Euro 78.256,13 oltre interessi e rivalutazione dal 9.2.1995, per l'illegittima occupazione di un fondo di proprietà del ricorrente, acquisito al patrimonio del Comune per accessione invertita.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villacidro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si espone in ricorso che con Delibera n. 205 del 29/10/1984 il Comune di Villacidro adottava il piano di zona per l'edilizia economico popolare "Gutturu Abis", poi approvato con decreto n. 1041/U del 18/7/85 dall'Assessore Regionale agli Enti Locali Finanze ed Urbanistica.

Con decreto n. 1 del 12/01/1988 il Sindaco di Villacidro disponeva, in favore del Comune di Villacidro, l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione del suddetto piano di zona, tra cui rientrava una superficie di 2.900 mq di proprietà dell'odierno ricorrente individuata al catasto al Fg. 5/C mapp. 1119 di mq 2525 ed al Fg. 31 1/3 di mq 375, avente destinazione urbanistica C/1, secondo il P.R.G approvato nel 1980, con un indice territoriale di 1,20 mc/mq.

Si espone ancora in ricorso che la durata dell'occupazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, Legge 865/1971 era fissata in cinque anni, decorrenti dal momento dell'inizio dell'occupazione delle aree in argomento, avvenuta in data 9/02/1988.

Con delibera n. 56 del 9/02/93 la Giunta Municipale di Villacidro disponeva la proroga di due anni della procedura espropriativa.

Il Comune di Villacidro, riferisce ancora il ricorrente, nel periodo di occupazione legittima non ha completato la procedura con l'ottenimento del decreto di esproprio, ma ha solo determinato, offerto e depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti la indennità provvisoria.

Il decreto di esproprio è intervenuto solo in data 15/5/95, con il decreto 5/53 del Presidente della Giunta Regionale che, afferma il ricorrente, nel pronunciare l'espropriazione delle aree occupate, determinava il valore dell'area in lire 95.000 al mq, per un ammontare complessivo per il ricorrente di lire 82.693.125, secondo i criteri di cui agli art. 5 bis della Legge 359/92, con riduzione del 40% sulla semisomma tra il valore venale e la rendita rivalutata.

Avverso la misura dell'indennità definitiva di esproprio l'odierno ricorrente proponeva opposizione nanti la Corte d'Appello di Cagliari, ritenendo non corretta l'applicazione della riduzione del 40% e chiedendo alla Corte di determinare l'indennità nella misura di lire 137.822.500.

La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 240/96 respingeva la domanda in quanto il decreto di espropriazione, emanato oltre il termine di validità della pubblica utilità, è intervenuto dopo che i terreni occupati dall'amministrazione pubblica, per il principio dell'accessione invertita, erano già diventati di proprietà della stessa a causa della loro irreversibile trasformazione, e di conseguenza non di indennità si doveva parlare ma di risarcimento del danno.

Parte ricorrente ha quindi convenuto il Comune di Villacidro di

fronte a questo TAR, competente a dirimere le controversie in materia di espropriazione, comprese le domande di risarcimento dei danni, chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni nella misura di € 78.256,13 (lire 151.525.000), oltre interessi e rivalutazione dal 9.2.1995.

L'Amministrazione Comunale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che non si sia verificata l'accessione invertita in quanto il decreto di esproprio sarebbe stato emanato entro i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità, e comunque prima che si sia realizzata la trasformazione irreversibile del fondo.

In via subordinata, il medesimo Comune ha contestato i criteri di calcolo utilizzati dalla ricorrente ai fini della quantificazione della somma richiesta come risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.

Con memoria del 6 marzo 2009, il ricorrente ha chiesto, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 24/10/2007 (le quali avrebbero stabilito l'applicazione, con riferimento al calcolo del risarcimento del danno nelle ipotesi di accessione invertita, del criterio del valore venale del bene e non di quello di cui all'art. 5 bis legge 333/1992 vigente al momento della proposizione della domanda), la condanna del Comune resistente al risarcimento del danno nella misura pari a Euro 142.283,87 oltre interessi e rivalutazione dal 9/02/1995.

Con sentenza 11 maggio 2009 n. 670, la Sezione dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Villacidro, ha disposto una CTU per l'accertamento del valore dell'area del ricorrente utilizzata dal Comune per la realizzazione

dell'opera pubblica.

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2009 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio

DIRITTO

Con il ricorso in esame il signor Pittau Agostino chiede l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno, con la consequenziale condanna del Comune di Villacidro al pagamento della somma a tal titolo dovuta, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi, per l'illegittima occupazione da parte del Comune di un terreno di sua proprietà di mq 2.900, poi divenuto di proprietà dell'ente pubblico a causa della sua irreversibile trasformazione ad opera pubblica. In particolare il terreno era stato occupato d'urgenza con decreto del Sindaco di Villacidro, n. 1 in data 12.1.1988, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano di zona per l'edilizia economica e popolare "Gutturu Abis".

Nel ricorso introduttivo si indica in Euro 78.256,13 (lire 151.525.000) l'importo richiesto a titolo di risarcimento, mentre con la memoria conclusionale, non notificata al Comune, l'importo richiesto viene portato ad Euro 142.283,87 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, sostenendo che nella specie dovesse trovare attuazione il criterio del valore venale "per effetto diretto e retroattivo delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 entrambe del 24.10.2007, e non già il criterio di cui all'art. 5 bis D.L. 333/1992 vigente al momento della proposizione della domanda".

Il Comune di Villacidro eccepisce l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, contestando che si sia verificata l'accessione

invertita sia perché la dichiarazione di pubblica utilità, avente la durata di 15 anni con decorrenza dall'approvazione in data 18.7.1985 del piano di zona, non era ancora scaduta al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, intervenuto in data 15.5.1995, e sia perché al momento dell'adozione del decreto di esproprio "il Comune non ha eseguito alcuna opera pubblica che abbia radicalmente irreversibilmente trasformato il fondo occupato".

L'eccezione è stata respinta dalla Sezione con la sentenza n. 670/09 con la seguente argomentazione.

""Sulla vicenda è intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, n. 240 del 11.9.1996, che ha respinto la domanda di determinazione dell'indennità di esproprio in quanto il relativo decreto è intervenuto quando "l'occupazione era divenuta illegittima da oltre tre mesi con la conseguenza che, all'atto dell'emissione del decreto stesso il terreno de quo, per il principio dell'accessione invertita, era divenuto di proprietà dell'ente pubblico a causa della sua irreversibile destinazione".

Il Comune, parte del giudizio, non ha impugnato la sentenza, sicché non può adesso disconoscere il giudicato che si è formato con riferimento all'accessione invertita, presupposto questo posto a fondamento della reiezione della domanda di accertamento dell'indennità di esproprio.

Non può ormai essere più contestato quanto affermato dal giudicato in questione e segnatamente che l'accessione invertita si sia verificata al momento della scadenza del termine dell'occupazione legittima, cioè in data 9.2.1995.

Secondo la tesi del Comune si dovrebbe in questa sede dichiarare che

non si è verificata l'accessione invertita e che la proprietà del terreno gli è pervenuta per effetto del decreto di esproprio, con la possibilità, secondo il ragionamento del Comune, della riapertura di un nuovo giudizio di fronte alla Corte di Appello per l'accertamento della giusta indennità di esproprio spettante al signor Pittau. La erroneità della tesi, per contrasto con i principi sul giudicato, è palese.""

Può ora procedersi all'esame della domanda di risarcimento danni.

Con la citata sentenza la Sezione, dopo aver rilevato l'inutilizzabilità delle relazioni peritali di stima del valore del terreno prodotte dalle parti, per evidenti errori in esse contenute, ha disposto Consulenza Tecnica di Ufficio per la determinazione del valore dell'area al momento dell'accessione invertita, avvenuta il 9.2.1995, come accertato dal Tribunale di Cagliari con la citata sentenza ormai passata in giudicato.

Il CTU con esauriente perizia ha determinato in lire 72.000 a mq il valore dell'area al 9.2.1995, per un valore venale complessivo, 2.900mq x 72.000 £/mq, di lire 208.800.000, pari ad € 107836,20.

Il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva va, pertanto, quantificato nella somma di € 107836,20 al 9.2.1995, che il Collegio ritiene congrua sulla base delle condivise argomentazioni del CTU.

Su questa somma deve essere computata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data su indicata (momento determinativo del fatto ingiusto) fino a quella di deposito della sentenza (costituente il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta) mentre gli interessi legali devono essere computati sulla somma rivalutata alla fine di ciascun anno, dal 1995 fino al soddisfo.

Va a tale ultimo riguardo evidenziato che il diritto agli interessi, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello capitale, è un diritto autonomo da calcolare separatamente per ogni anno, non potendosi considerare parte integrante del debito principale, con la conseguenza che gli interessi non possono a loro volta generare ulteriori interessi, per il divieto dell'anatocismo.

Nei sensi predetti il ricorso va accolto e condannato il Comune di Villacidro al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 107836,20 (centosettemilaottocentotrentasei//00) per il risarcimento dei danni da questi subiti per la perdita della proprietà dei suoi terreni prima indicati, oltre rivalutazione ed interessi legali da quantificare come sopra indicato.

Condanna il Comune di Villacidro al pagamento delle spese per la consulenza tecnica di ufficio, che il Collegio, tenuto conto della complessità della perizia, liquida in € 1800,00 per onorario, oltre accessori di legge e rimborso spese per € 161,20. Sulla somma così dovuta dovrà essere considerato anche l'importo ricevuto in acconto dal Consulente, importo che dovrà essere rimborsato dal Comune alla parte ricorrente che lo ha anticipato.

Condanna altresì il Comune di Villacidro al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie in ricorso in epigrafe e, per l'effetto, condanna il Comune di Villacidro a risarcire i danni patiti dal ricorrente, nella misura risultante dall'applicazione dei conteggi indicati in motivazione.

Condanna altresì il Comune soccombente al pagamento delle spese ed onorari della perizia, negli importi indicati in motivazione, nonché

al pagamento delle spese ed onorari del giudizio che liquida in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Francesco Scano, Consigliere, Estensore

Marco Lensi, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO